

# Messaggio

numero

**7398**

data

23 agosto 2017

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 13 marzo 2017 presentata da Massimiliano Ay “Sicurezza privata in ambiti sensibili? No grazie!”**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente rapporto prendiamo posizione sulle considerazioni e sulle proposte contenute nella mozione in oggetto.

### **1. PREMESSA**

Il Cantone Ticino dispone di una normativa specifica relativa al tema delle agenzie private di sicurezza, la Legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza (Lapis; RL 1.4.3.1) e il relativo regolamento della legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza (RLapis; RL 1.4.3.1.1). Queste normative, seppur costantemente aggiornate e adeguate alle mutate esigenze della nostra società, si fondano su testi che presentano alcune vetustà.

Il nostro Cantone ha aderito al progetto di Concordato sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati (in seguito: Concordato). L'adesione al Concordato da parte del Ticino mirava, fra le altre cose, a uniformare le norme che regolano questo delicato settore a livello intercantonale. L'entrata in vigore del Concordato era prevista per il 1. gennaio 2017, ma per vari motivi la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) ha deciso, nella sua seduta autunnale del 17/18 novembre 2016 a Soletta, di non farlo entrare in vigore e di sospenderlo a tempo indeterminato.

Tutto ciò premesso giova rilevare che il Cantone Ticino, così come emerso anche nel corso dei lavori di preparazione al Concordato, può legittimamente ritenersi all'avanguardia sia nel controllo sulle agenzie private di sicurezza che nelle normative regolanti questo delicato settore; prova ne sia il fatto che, in vari altri Cantoni, ad oggi, ancora non esistono normative specifiche e dunque le agenzie di sicurezza private non sono assoggettate ad alcuna regolamentazione. Il nostro Cantone intende rimanere un esempio e un punto di riferimento nell'ambito, aggiornando e adeguando le normative, laddove necessario e senza inutilmente burocratizzare il settore. Per questo motivo e a fronte della decisione della CDDGP, il Dipartimento delle istituzioni si è già mosso iniziando i lavori preparatori per un'eventuale revisione totale della Lapis. Tale revisione è, comunque, subordinata alla necessità di decisione, di competenza del Gran Consiglio, di uscire dal Concordato, con i relativi termini di disdetta.

## 2. OGGETTO DELLA MOZIONE

Il mozionante chiede al Consiglio di Stato di “[...] valutare il divieto per l’ente pubblico di esternalizzare mandati ad agenzie di sicurezza private perlomeno in ambiti sensibili [...]” e “[...] valutare che nella legge cantonale figuri espressamente che quanto viene compiuto nell’esercizio delle prerogative del potere statale (“puissance publique”) non possa essere in nessun caso delegato ad agenzie private di sicurezza [...]”.

## 3. PRESA DI POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

In primo luogo si rileva che la mozione è stata presentata il medesimo giorno di un’ulteriore mozione del Deputato – “Formazione agenti di sicurezza” (oggetto di un separato rapporto), e di un’altra mozione sul tema – “Per l’internalizzazione dei servizi di sicurezza e di pulizia presso lo Stato” (pure oggetto di un separato rapporto), presentata dal Deputato Ghisletta Raoul e cofirmatari. Tutte hanno fatto seguito al noto fatto di cronaca legato al caso “Argo 1”.

Seppur nella sua versione attuale la Lapis e il relativo regolamento non esplicitino l’obbligo per gli agenti di sicurezza privati di rispettare il monopolio della forza pubblica, la lettura dell’art. 16 cpv. 1 Lapis (“[...] I titolari di un’autorizzazione non devono ostacolare il compito dell’autorità giudiziaria e della Polizia [...]”) e del Messaggio 6885 del 11 dicembre 2013 relativo alla modifica della Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 concernente l’introduzione delle funzioni di agente di custodia armato, assistente di polizia e ausiliario di polizia ad art. 27d, il quale spiega che: “[...] non saranno (n.d.r.: gli agenti privati di sicurezza) tuttavia più equiparati agli ausiliari di polizia, ma opereranno nella funzione di agenti privati di sicurezza incaricati puntualmente dall’ente pubblico. In questo modo si vuole ottenere una chiara distinzione tra professionisti “di polizia” (e quindi impiegati e subordinati in tutto e per tutto all’ente pubblico) e operatori della sicurezza privata. Ciò permette di chiarire meglio che il termine “polizia” è di esclusivo appannaggio del servizio pubblico. [...]”, permettono immediatamente di comprendere che era, ed è, chiara volontà del Consiglio di Stato, scindere le figure professionali del privato da quelle del pubblico e i rispettivi compiti.

Ciò non di meno e in particolare a fronte dell’entrata in vigore il prossimo 1. gennaio 2018 della rivista legge sulle multe disciplinari (LMD; RS 741.03), che prevederà a precise condizioni e previa apposita base legale formale la possibilità di delegare anche ad agenzie private di sicurezza la facoltà di emettere multe disciplinari, appare oggi inopportuno procedere con l’introduzione di un divieto assoluto come proposto dal mozionante. Siamo però disposti a valutare, ritenuto quanto sollevato dal mozionante, eventuali e opportune precisazioni e/o limitazioni nell’ambito della citata revisione totale della Lapis.

Attualmente, in maniera già molto circoscritta, gli agenti privati di sicurezza possono collaborare con gli organi pubblici di sicurezza sulla base dell’art. 17 cpv. 1 Lapis. Tale collaborazione, limitata e attentamente monitorata, è giudicata in maniera positiva sia dai singoli Comandi di polizia e di altri organi pubblici di sicurezza, che sono sgravati da compiti poco se non per nulla afferenti alle loro responsabilità, sia dai Comuni, dalla Confederazione e da Associazioni private. Gli scriventi sono quindi convinti che determinati compiti (a titolo puramente esemplificativo si pensi alle scorte ai trasporti eccezionali sull’autostrada) vadano mantenuti. Eventuali altri compiti vengono delegati dallo Stato con la dovuta attenzione e ponderazione, basandosi sulle basi legali esistenti, sempre e solo in ambiti che non esigono un intervento diretto e immediato delle forze di polizia. Vietare integralmente tale supporto significherebbe eventualmente assumere un

numero ancora maggiore di agenti e/o assistenti di polizia, generando così un ulteriore costo a carico delle finanze cantonali. Un simile aumento della spesa pubblica deve però fondarsi su comprovate esigenze e non può e non deve essere il frutto di un singolo caso di cronaca che, per quanto riprovevole, appare oggi come un avvenimento isolato legato a illeciti di un singolo agente di sicurezza privata e non dell'intera categoria professionale.

#### **4. CONCLUSIONI**

Alla luce di quanto precede il Consiglio di Stato invita il Parlamento a respingere la mozione.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

## MOZIONE

### **Sicurezza privata in ambiti sensibili? No grazie!**

del 13 marzo 2017

Appaltare la gestione della sicurezza ad aziende private può facilmente rivelarsi pericoloso, come peraltro casi recenti hanno dimostrato. Quello della sicurezza è infatti un settore estremamente delicato che non può limitarsi alla mera repressione, ma necessita di una adeguata formazione psico-pedagogica (e non solo) riguardante la gestione dei conflitti, che peraltro dubitiamo possa essere acquisita con le sole 8 ore di psicologia e le 5 di diritto previste della formazione atta all'ottenimento del certificato CPSICUR.

La presente mozione parte dalla constatazione che né la Legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza del 1976 (aggiornata nel 2013) né il Concordato sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati del 2010 pongono con sufficienza dei limiti a tali attività di polizia privata né nei luoghi sensibili né nel rapporto con il principio del monopolio della forza: l'art. 10 del suddetto Concordato si limita a sostenere al riguardo che naturalmente "nell'esercizio delle loro funzioni, gli agenti di sicurezza (...) rispettano il monopolio della forza pubblica".

Si invita conseguentemente il Consiglio di Stato:

- da un lato a valutare il divieto per l'ente pubblico di esternalizzare mandati ad agenzie di sicurezza private perlomeno in ambiti sensibili quali: centri per richiedenti l'asilo, laboratori di ricerca con presenza di sostanze tossiche, istituti scolastici e altre strutture ritenute particolari in quanto legate a contesti potenzialmente fragili;
- in secondo luogo, preso atto del Rapporto del Consiglio federale sulle aziende di sicurezza private del 2 dicembre 2005 in risposta al postulato Stählin, in cui si legge come "plusieurs législations cantonales prévoient expressément que les personnes physiques ou morales actives dans le domaine de la sécurité ne disposent pas de compétences relevant de la puissance publique (...)" ma che fra di esse non risulta la legislazione ticinese, di valutare che nella legge cantonale figuri espressamente che quanto viene compiuto nell'esercizio delle prerogative del potere statale ("puissance publique") non possa essere in nessun caso delegato ad agenzie private di sicurezza.

Massimiliano Ay